



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0000434 P-4.8.2.8
del 09/01/2018



18622826

Regione Lazio
Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti
c.a. ing. Flaminia Tosini
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
mbac-sbeap-laz@mailcert.beniculturali.it

Comune di Guidonia Montecelio
Piazza Matteotti – Guidonia Montecelio
protocollo@pec.guidonia.org

OGGETTO: Regione Lazio. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione C1869/2010 e s.m.i. ad Ambiente Guidonia S.r.l., relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma) località Inviolata. **INOLTRO DELIBERA.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la deliberazione, datata 22 dicembre 2017, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto la prosecuzione del procedimento di autorizzazione all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma), località Inviolata.

Si prega l'amministrazione procedente di inoltrare la presente delibera alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Annalisa Cipollone



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

22 DICEMBRE 2017

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio e, in particolare, l'articolo 134, comma 1, lettera c), concernente i beni paesaggistici, e l'articolo 142, comma 1, lettera m), concernente le zone di interesse archeologico tutelate per legge;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera b), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, e l'articolo 29-*nonies*, concernenti le procedure per il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e per le modifiche progettate dell'impianto;

VISTA la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 ottobre 2014, punto 3, lettera d), laddove, in riferimento al disposto dell'articolo 29-*octies* citato, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dispone espressamente che "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell'11 aprile 2014";

VISTA la determinazione regionale n. C1869 del 2 agosto 2010, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale - AIA, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'impresa CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.) per la realizzazione di un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (TMB), in località Inviolata, all'interno dell'omonimo Parco Naturale Regionale, con annessa discarica di servizio, e per un impianto di compostaggio per rifiuti organici;

RILEVATO che nella conferenza di servizi indetta dalla regione Lazio è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con nota n. 6187 del 18 giugno 2009, mentre la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (di seguito Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici) non ha rilasciato alcun parere, perché non invitata;

VISTA la nota n. 9711 del 31 marzo 2014, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha ordinato, in via cautelativa, la sospensione dei lavori del costruendo impianto, in quanto gli atti emessi relativamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale risultavano viziati da illegittimità, perché privi del parere della predetta Soprintendenza, ed ha, nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

contempo, invitato la Regione a revocare, in via di autotutela, gli atti e titoli abilitativi emessi, in quanto *“la realizzazione delle opere richieste comporta aspetti di criticità, sotto il profilo della compatibilità, nei confronti dei paesaggi contermini, per le evidenti interferenze di varia natura derivanti dalle caratteristiche dell'intervento medesimo”*;

CONSIDERATO che in data 10 ottobre 2014 l'impianto TMB passava in gestione da Co.La.Ri. alla neocostituita Ambiente Guidonia s.r.l. e che la nuova società comunicava che, data l'interferenza dell'impianto di compostaggio progettato con alcuni resti archeologici sotto vincolo, questa parte delle opere non sarebbe stata realizzata;

VISTA la nota n. 3 del 10 febbraio 2015, con la quale Ambiente Guidonia s.r.l., nel presentare domanda di *“variante non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale”*, ha proposto di centralizzare le attività autorizzate con la citata determinazione n. C1869/2010 nei soli capannoni già edificati, riducendo la grandezza dell'impianto mantenendolo a 100 metri di distanza dal bene archeologico tutelato e ha rinunciato alla realizzazione dell'ulteriore capannone previsto in autorizzazione, dedicato all'impianto di compostaggio, nonché a quello destinato al trattamento del percolato;

VISTA la lettera n. 193376 del 9 aprile 2015, con la quale la regione Lazio ha informato l'allora Direzione regionale (oggi Segretariato) per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le relative Soprintendenze paesaggistica e per i beni archeologici, della predetta domanda di variante non sostanziale presentata da Ambiente Guidonia s.r.l. chiedendo, pertanto, se sussistesse ancora la necessità di ottenere l'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la nota del 16 giugno 2015 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici comunicava che, se pur l'impianto non era più direttamente interferente con il bene archeologico, ciò non superava la palese illegittimità *ab origine* dell'autorizzazione regionale del 2010, rilasciata in assenza di autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che la nuova autorizzazione integrata ambientale veniva presentata come una *“revisione/aggiornamento”*, in variante non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del 2010, sul presupposto che il nuovo impianto fosse stato ridotto nelle sue dimensioni per non interferire con i beni archeologici tipizzati e presenti nella tavola B del Piano territoriale paesaggistico regionale -PTPR, adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24 del 1998;

VISTA la determinazione n. G08880 del 17 luglio 2015, con la quale la regione Lazio ha approvato la richiesta di modifica non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale e ha stralciato la parte d'impianto non ancora realizzata, ricadente in zona vincolata, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la nota del 23 marzo 2016, con la quale la regione Lazio - Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti ha sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente il rinnovo dell'autorizzazione integrata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ambientale, rilasciata con determinazione C 1869/2010 del 2 agosto 2010 alla società CO.LA.RI, ora Ambiente Guidonia s.r.l., relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma), località Inviolata;

CONSIDERATO, altresì, che nella medesima determinazione è stato stabilito che per il rinnovo dell'AIA si dovesse procedere attraverso una conferenza di servizi preordinata all'acquisizione anche del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, pur in assenza di interferenza con le aree vincolate, al fine di acquisire eventuali prescrizioni e indicazioni;

VISTA la nota n. 394009 del 21 luglio 2015, con la quale la regione Lazio ha indetto una conferenza di servizi per il giorno 16 settembre 2015 finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 16 settembre 2015, nel quale è stato, tra l'altro, evidenziato che in data 6 agosto 2015 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici aveva avviato il procedimento di ricognizione e perimetrazione della "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATO, altresì, che nell'ambito della predetta conferenza di servizi il comune di Fonte Nuova ha espresso il proprio dissenso e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota n. 16421 del 16 settembre 2015, ha ribadito l'illegittimità dell'autorizzazione integrata ambientale n. C 1869/2010 del 2 agosto 2010, per carenza di parere paesaggistico, e che, pertanto, la Regione ha ritenuto di sospendere i lavori della conferenza medesima;

RILEVATO che nel corso della successiva riunione della conferenza di servizi, convocata dalla Regione il 14 marzo 2016, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, della regione Lazio, della Soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale, della ASL Roma 5, del comune di Guidonia Montecelio, di ARPA Lazio e della provincia di Roma;

CONSIDERATO, in particolare, che la Soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale, con nota n. 4017 dell'11 marzo 2016, ha rilevato che la struttura realizzata è esterna alla fascia di rispetto di cui al piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), mentre la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota n. 6617 del 14 marzo 2016, nel ribadire l'illegittimità iniziale dell'originario atto autorizzativo, ha comunicato l'avvio del procedimento per l'imposizione di nuovo vincolo;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 maggio 2016;

RILEVATO che, in quella sede, la Regione ha precisato che, a suo avviso, il rilievo di illegittimità sollevato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, in relazione all'impianto esistente, appare superato dal fatto che l'impianto medesimo non è interessato da alcun vincolo paesaggistico e ha fatto, altresì, rilevare che il procedimento di imposizione di nuovo vincolo, di cui alla citata nota n. 6617 del 14 marzo 2016, cui la medesima Soprintendenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

riconnette il parere negativo dato, è stato avviato alla vigilia della conferenza di servizi, cioè in data 11 marzo 2016;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria, la Soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale, nel confermare il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in esame, in seguito alla realizzazione delle modifiche indicate durante i sondaggi preliminari, *"richiede, tuttavia, che vengano completati - come a suo tempo richiesto - gli interventi finalizzati alla tutela e conservazione delle testimonianze archeologiche"*;

RILEVATO altresì, che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nell'ambito della predetta riunione di coordinamento, ha nuovamente ribadito che la mancata partecipazione al procedimento relativo al citato rilascio dell'autorizzazione C1869/2010 ha determinato, a suo avviso, l'illegittimità dell'autorizzazione medesima, in quanto carente del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 16 settembre 2016 concernente la *"dichiarazione di notevole interesse pubblico"* con il quale è stato apposto il vincolo all'area *"Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castel Arcione e di alcune località limitrofe"* nel comune di Guidonia Montecelio;

VISTA la nota n. 509598 del 12 ottobre 2016, con la quale la regione Lazio ha rappresentato che l'impianto in esame risponderebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024;

TENUTO CONTO che il 24 novembre 2016 si è tenuta una riunione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel corso della quale è emerso, sul piano più strettamente procedurale, che il provvedimento del 2010 di rilascio dell'AIA, se pure il relativo procedimento possa essere stato inizialmente viziato a causa dell'acquisizione del solo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, ha ormai consolidato la sua efficacia e i suoi effetti, non essendo stato, peraltro, oggetto di impugnazione nei termini di legge, e non essendo più passibile di autotutela, giusta la previsione dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, come di recente modificato dalla legge n. 124 del 2015;

CONSIDERATO che la mancata impugnativa della delibera regionale ha determinato la *"convalescenza"* della delibera medesima, con ciò ritenendo che, in applicazione del principio della necessità di certezza delle situazioni giuridiche, non sono più annullabili gli atti che, per quanto invalidi, abbiano dispiegato incontestabilmente i propri effetti per un periodo di tempo relativamente lungo;

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel corso della citata riunione interministeriale del 24 novembre 2016, ha preso atto della circostanza, documentata in atti e non contestata, che la società proponente ha correttamente realizzato una sola parte dell'impianto inizialmente progettato, eliminando, di fatto, la parte che ricadeva nel vincolo preesistente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che il vincolo intervenuto nel settembre 2016 non può esplicare effetti diretti nei confronti della parte di impianto già realizzata anteriormente all'avvio della procedura di vincolo, mentre eventuali opere aggiuntive relative, in particolare, alla viabilità, dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte degli uffici preposti;

CONSIDERATO, altresì, che, nell'ambito della predetta riunione, il Ministero della salute si è adeguato al parere favorevole con prescrizioni reso dalla ASL in conferenza di servizi e il Ministero dello sviluppo economico ha concordato con la proposta della regione Lazio di far funzionare l'impianto per un periodo di otto anni, e comunque non oltre il 2024;

CONSIDERATO che il vincolo apposto con il richiamato decreto del 16 settembre 2016 non può interferire con il procedimento *de quo*, in quanto tale procedimento è iniziato e si è concluso prima dell'apposizione del vincolo e la stessa realizzazione dell'impianto, nella sola porzione residuale oggetto attuale di esame amministrativo, è stata effettuata prima dell'apposizione del suddetto vincolo del 2016;

VISTA la sentenza n. 5440 pubblicata il 5 maggio 2017 con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste avverso la determinazione regionale n. G08880 del 17 luglio 2015 avente ad oggetto "Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in località Inviolata nel comune di Guidonia Montecelio - modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 *nonies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e art. 15, comma 14, della legge regionale n. 27 del 1998, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010";

RILEVATO in particolare, che nella predetta sentenza il TAR Lazio evidenzia che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonostante abbia ripetutamente sostenuto la tesi dell'illegittimità dell'AIA del 2010, non ha mai avviato iniziative processuali per l'annullamento, e pertanto, il provvedimento, indipendentemente dai vizi di legittimità che possano affliggerlo, costituisce un atto ormai inoppugnabile;

RILEVATO, altresì, che nella citata sentenza, il TAR Lazio evidenzia che l'area su cui insiste l'impianto, a seguito del ridimensionamento di quest'ultimo, non rientra nella perimetrazione del Parco naturale archeologico dell'Inviolata e che la Soprintendenza archeologica, dopo l'approvazione della modifica non sostanziale di cui alla citata determinazione regionale n. G08880 del 17 luglio 2015, ha avviato il procedimento di ricognizione e ripermimetrazione della zona di interesse archeologico, evidenziando, al riguardo, che poiché "*tale procedimento non risulta concluso, non sussiste un vincolo archeologico sull'area oggetto dell'intervento*";

TENUTO CONTO, tuttavia, dei contenuti del provvedimento con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha adottato, nel 2016, il vincolo relativo all'area in oggetto, in virtù delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dell'area medesima;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle su esposte considerazioni, l'operato della regione Lazio è da ritenersi legittimo e che in particolare il vincolo intervenuto nel settembre 2016 non può esplicare effetti diretti nei confronti della parte di impianto già realizzata anteriormente all'avvio della procedura di vincolo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO di poter bilanciare gli interessi contrapposti della regione Lazio e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche mediante una limitata durata nel tempo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in argomento;

RITENUTO inoltre, alla luce di quanto indicato dalla regione Lazio nella citata lettera del n. 509598 del 12 ottobre 2016, di poter indicare nel 31 dicembre 2024 il termine ultimo di durata dell'autorizzazione al funzionamento dell'impianto, termine condiviso dalle amministrazioni anche in sede di riunione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

PRESO ATTO delle posizioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli uffici competenti;

RILEVATO che è stata raggiunta con la regione Lazio l'intesa, di cui alla legge n. 241 del 1990;

VISTA la relazione prot. n. 2087 in data 8 giugno 2017 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO, pertanto, di consentire il proseguimento del procedimento concernente il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, fino al 31 dicembre 2024, relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma), località Inviolata;

DELIBERA

di consentire la prosecuzione del procedimento concernente il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla regione Lazio con determinazione C 1869/2010 del 2 agosto 2010 alla società CO.LA.RI. Ambiente Guidonia s.r.l. (successivamente ridefinita Ambiente Guidonia s.r.l. con provvedimento n. 6008879 del 17 luglio 2015), relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma), località Inviolata, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in sede di conferenza di servizi e fissando il termine finale dell'autorizzazione medesima al 31 dicembre 2024.

Roma, 22 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

